



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DIVISIONE RISORSE
SETTORE RISORSE UMANE
Personale Tecnico Amministrativo
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC
Tel. 0161 261.518 - Fax 0161 219551
presenze@uniupo.it

A tutto il personale

LORO SEDI

Rep.
Prot. n.

Oggetto: indicazioni operative istituti previsti dal Decreto Legge 17/03/2020 (cd "Cura Italia") in materia di congedi, permessi e malattia

Si informa che con l'entrata in vigore del Decreto Legge 17/03/2020 n. 18 (cd "Cura Italia") per l'anno 2020, a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, per tutta la durata della sospensione, i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto a fruire dei seguenti istituti:

- *per chi ha figli di età fino a 12 anni: **congedo retribuito***, con riconoscimento di un'indennità pari al 50% della retribuzione e coperto da contribuzione figurativa. Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1 delle Legge 104/1992 iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
- *per chi ha figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni: **congedo non retribuito***, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

La fruizione dei congedi (retribuito e non retribuito) è riconosciuta **alternativamente** ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di **quindici giorni**, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

La fruizione di questi congedi è alternativa alla richiesta all'INPS dei voucher baby sitter.

Nell'arco dello stesso mese il congedo per emergenza epidemiologica è cumulabile con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave e con i giorni di estensione del permesso retribuito per Legge 104/1992.



Lo stesso decreto, infatti, all'art. 24 ha eccezionalmente **ampliato** di ulteriori complessivi **dodici giorni**, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, **i permessi lavorativi previsti dall'art. 33 della Legge 104/1992**.

Si precisa, come indicato nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 3 del 24.03.2020, che possono usufruire di tali ulteriori permessi:

1. Genitori di figli con disabilità grave non ricoverati a tempo pieno;
2. Coniuge, parenti e affini entro il 2° grado di persone con disabilità grave (ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti), non ricoverati a tempo pieno;
3. Lavoratori con disabilità grave.

Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese. I permessi sono aggiuntivi ai 3 giorni mensili già previsti dalla Legge 104/1992 (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile).

L'art. 26, comma 2, del decreto in oggetto stabilisce inoltre la possibilità di assentarsi dal lavoro fino al 30 aprile 2020 alle seguenti categorie di lavoratori:

1. Disabili gravi, ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992;
2. Immunodepressi, lavoratori con patologie oncologiche o sottoposti a terapie salvavita, in possesso di idonea certificazione.

In tali casi, l'assenza dal servizio sarà equiparata al ricovero ospedaliero ai sensi dell'art. 19, comma 2, del Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9.

A fronte di tali disposizioni, i dipendenti interessati ai giorni di congedo e permesso in oggetto possono inviare apposita richiesta, via posta elettronica, al Settore Risorse Umane - Personale Tecnico Amministrativo (presenze@uniupo.it) utilizzando i **Moduli T, U e V** allegati alla presente circolare.

Si informa, infine, che ai sensi del Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 e dell'art. 26 comma 1 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 il periodo trascorso in malattia, quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e pertanto non è soggetto alla decurtazione retributiva prevista dal primo comma dell'articolo 71 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e non è computabile ai fini del periodo di comporta.

A norma dell'art. 42 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato



di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

Per ulteriori approfondimenti si segnalano la Circolare INPS n. 45 del 25/03/2020 e la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3 del 24/03/2020.

IL DIRETTORE GENERALE
(Andrea Turolla)

VISTO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE
(ANNALISA BARBALE)

VISTO
IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE RISORSE
(PAOLO PASQUINI)

Lettera pubblicata sul sito di Ateneo

All: Modulo T, Modulo U e Modulo V

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.